

COMUNE di BELLANTE

Provincia di Teramo

Accesso civico

Che cos'è.

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.

Come esercitare il diritto.

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza. Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e presentata:

- tramite posta elettronica all'indirizzo protocollo@comune.bellante.te.it
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.bellante.te.it
- tramite posta ordinaria all'indirizzo Comune di Bellante Piazza Mazzini, 1 64020 Bellante (TE)
- -tramite fax al n. 0861/6170330
- direttamente presso gli Uffici comunali.

Il procedimento.

Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al funzionario Responsabile del Settore competente e ne informa il richiedente. Il Funzionario, entro trenta giorni, pubblica nel sito web www.comune.bellante.te.it il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Ritardo o mancata risposta.

Nel caso in cui il Funzionario responsabile per materia ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere, utilizzando l'apposito modello, al soggetto titolare del potere sostitutivo (es. Segretario comunale), il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica nel sito web www.comune.bellante.te.it quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Tutela dell'accesso civico.

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.